



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N.27 DEL 16/12/2004

**OGGETTO:**

**RECEPIMENTO LINEE DI INDIRIZZO REGIONALE IN MATERIA DI AFFIDAMENTI FAMILIARI E DI ADOZIONI DIFFICILI DI MINORI.**

L'anno duemilaquattro addi sedici del mese di dicembre alle ore venti e minuti quarantacinque presso la sede: A.S.L. 16 Via S.Pio V 6/8 regolarmente convocata con avvisi scritti, e recapitati a norma di legge, ai sensi dell'art.9 dello Statuto, si è riunita in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione l'Assemblea del C.S.S.M..

All'appello risultano presenti:

Comune di:		Q.	Pres.	Comune di:		Q.	Pres.
Bastia Mondovì	FERRUA Giuseppe	9	Sì	Mondovì	MONDINO Luciano	395	Sì
Belvedere Langhe	REVELLI Gualtiero	6	Sì	Montaldo Mondovì	SOMA' Franca	9	Sì
Briaglia	BATTAGLIA Giuseppe	4	No	Niella Tanaro	BONARDI Sergio	16	Sì
Carrù	RESTAGNO Luigi	63	No	Pamparato	REBAUDENGO Cristina	6	Sì
Clavesana	VIVIANO Pierfranco	13	Sì	Pianfei	MARABOTTO Spirito	28	No
Dogliani	VALLETTI Isabella	73	Sì	Piozzo	MUSSO Marco	15	Sì
Farigliano	TAVELLA Giancarlo	27	Sì	Roburent	VALLEPIANO Bruno	9	Sì
Frabosa Soprana	PEIRANO Aldo	14	Sì	Rocca Dè Baldi	AIMO Stefano	25	No
Frabosa Sottana	TEALDI Anna Maria	21	Sì	Roccaforte	SALVADORI Francesco	31	Sì
Lequio Tanaro	BOTTERO Irene	10	Sì	San Michele	RUFFA Fulvio	33	Sì
Magliano Alpi	BELGRANO Edoardo	32	Sì	Torre Mondovì	SCIANDRA Margherita Daniela	8	Sì
Monastero di Vasco	TURCO Giuliana	18	Sì	Vicoforte	GASCO Gian Pietro	46	No
Monasterolo Casotto	BERTONE Giuseppe Livio	2	Sì	Villanova Mondovì	BONGIOVANNI Marco	87	Sì

**Totale Quote: 834 Totale presenti: 21**

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott.ARMONE CARUSO Bruno.

Partecipano alla riunione, senza diritto di voto, l'Amministratore Delegato VIETTO Teresina e il Direttore del Consorzio Sig.ra GIUBERGIA Marilena.

Presiede la seduta il Presidente dell'Assemblea Prof.ssa BOTTERO Irene.

Relazione di pubblicazione.

Certifico che copia della presente deliberazione verbale è in pubblicazione per 15 gg consecutivi con decorrenza dal

ai sensi di legge.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Dr.ssa FERRUA Antonella)

Divenuto esecutivo il.....

IL SEGRETARIO DEL C.S.S.M.  
(Dr. ARMONE CARUSO Bruno)

## **CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M)**

### **Mondovì**

#### **IL PRESIDENTE**

- constatata, ai sensi dell'art.9 dello Statuto, la sussistenza del numero legale valido per deliberare passa all'esame del quinto argomento posto all'ordine del giorno:

#### **5) RECEPIMENTO LINEE DI INDIRIZZO REGIONALE IN MATERIA DI AFFIDAMENTI FAMILIARI E DI ADOZIONI DIFFICILI DI MINORI.**

- Dato atto che nel corso della trattazione del punto 2) all'ordine del giorno sono intervenuti i rappresentanti del Comune di Carrù, Sig. Fea Claudio, e del Comune di Rocca dé Baldi, Sig. Curti Bruno;
- Dato atto che nel corso del punto 3) all'ordine del giorno sono intervenuti sindaco del Comune di Vicoforte, e il rappresentante del Comune di Pianfei, Sig.ra Salvagno Maria Luisa e che, pertanto, i presenti rappresentano n. 25 Comuni pari a n. 996 quote;

#### **L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

- richiamate:
  - la Legge n. 184 del 04.05.1983 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”
  - la Legge n. 149 del 28.03.2001 “Modifiche alla Legge 04.05.1983, n. 184 recante: Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori “
  - la Legge n. 328 dell'08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali“
  - il D.P.R. 3.05.2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001/2003“
  - la Legge n. 285 del 28.08.1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza“
  - il Codice civile – Art. 403 e seguenti;
- richiamata la precedente deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 12 del 24.06.2002 con cui, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni normative, si era provveduto ad approvare il regolamento per l'affidamento familiare e le altre forme di sostegno ai minori, ai disabili e agli anziani;
- richiamata la Legge Regionale n. 1/2004;
- richiamata la D.G.R. n. 79 -11035 del 17.11.2003 con cui si era provveduto ad approvare le linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori in attuazione della L. 149/2001;
- viste le linee di indirizzo formulate dalla Regione Piemonte con la sopra richiamata deliberazione;
- dato atto che la Regione Piemonte aveva fissato un termine di sei mesi per il recepimento, da parte degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, delle sopra citate linee di indirizzo;
- dato atto che la Regione Piemonte, con successiva comunicazione, ha reso noto che il termine di recepimento delle linee di indirizzo regionali contenute nella sopra citata D.G.R. è stato prorogato al 31.12.2004;
- ritenuto di dover adottare apposito provvedimento di recepimento delle linee di indirizzo regionali, provvedendo alla contestuale modifica del regolamento approvato con la sopra richiamata deliberazione dell'Assemblea Consortile;
- esaminata la bozza di Regolamento per l'affidamento familiare e le altre forme di sostegno ai minori, ai disabili e agli anziani, modificata in conseguenza del recepimento delle linee di indirizzo regionale, composta di n. 49 articoli, predisposta dal Direttore, in collaborazione con i responsabili di uffici e servizi coinvolti ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- ritenuto di poter procedere ad approvare il regolamento di cui all'oggetto, in quanto conforme agli obiettivi di questo Ente;
- acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Consorzio, ai sensi dell'art. 49 del Nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lvo n. 267 del 18.08.2000;
- con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano;

DELIBERA

1. di recepire le linee di indirizzo regionali in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori approvate con D.G.R. n. 79-11035 del 17.11.2003;
2. di modificare, in conseguenza di detto recepimento, il Regolamento per l'affidamento familiare e le altre forme di sostegno ai minori, ai disabili e agli anziani, che viene esteso alle adozioni difficili e risulta ora composto di n. 49 articoli;
3. di dare atto che detto regolamento è stato predisposto dal Direttore, in collaborazione con i Responsabili di uffici e servizi coinvolti ed è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività della stessa, sarà ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto.

IL SEGRETARIO  
(Dott.ARMONE CARUSO Bruno)

IL PRESIDENTE  
(Prof.ssa Irene BOTTERO)

BAC/LV/rd(04-27)

5) RECEPIMENTO LINEE DI INDIRIZZO REGIONALE IN MATERIA DI AFFIDAMENTI FAMILIARI E DI ADOZIONI DIFFICILI DI MINORI.

- **PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL NUOVO TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS.267 DEL 18.08.2000:**

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

- Favorevole
- Contrario

Motivazione \_\_\_\_\_

Mondovì, lì 16/12/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(A.S. GIUBERGIA Marilena)

---

*Regolamento:*  
***“Affidamento familiare ed altre forme di  
sostegno ai minori, ai disabili e  
agli anziani e alle adozioni difficili”***

*Regolamento*  
***“Affidamento familiare ed altre forme di sostegno  
ai minori, ai disabili e agli anziani e di adozioni difficili”***

**INDICE GENERALE**

**- TITOLO PRIMO – NORME GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto**

**Art. 2 – Principi Generali e finalità**

**Art. 3 – Definizione**

**- TITOLO SECONDO – AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI**

**CAPO PRIMO**

**Art. 4 – Destinatari**

**Art. 5 – Tipologie**

**Art. 6 – Modalità attuative**

**Art. 7 – Affidatari**

**Art. 8 – I diritti del minore**

**Art. 9 – Obblighi e diritti della famiglia affidataria**

**Art. 10 – I diritti e i doveri della famiglia d’origine**

**Art. 11 – Organizzazione del servizio**

**Art. 12 - Banca Dati**

**CAPO SECONDO – TIPOLOGIE PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

**Art. 13 – affidamento familiare diurno**

**Art. 14 – affidamento familiare residenziale**

**Art. 15 – affidamento familiare di neonati**

**Art. 16 – affidamento familiare di minori disabili**

**Art. 17 – affidamento familiare a parenti**

**Art. 18 – minori in affidamento familiare che diventano ultradiciottenni**

**Art. 19 – affidamento di minori in situazioni di emergenza**

**Art. 20 – affidamento familiare a famiglia comunità**

**Art. 21 – affidamenti familiari a “reti di famiglie”**

**Art. 22 – affidamenti familiari a rischio giuridico**

**- TITOLO TERZO – SUPPORT**

**CAPO PRIMO – SUPPORT A FAVORE DI MINORI**

**Art. 23 – Destinatari**

**Art. 24 – Tipologia**

- Art. 25 – Modalità attuative**
- Art. 26 – Famiglia risorsa**
- Art. 27 – I diritti del minore**
- Art. 28 – I diritti e i doveri della famiglia risorsa**
- Art. 29 – I diritti e i doveri della famiglia naturale**
- Art. 30 – Organizzazione del servizio**

## **CAPO SECONDO – SUPPORT A FAVORE DI ANZIANI**

- Art. 31 – Destinatari**
- Art. 32 – Tipologia**
- Art. 33 – Modalità attuative**
- Art. 34 – Famiglia risorsa**
- Art. 35 – I diritti e i doveri dell’anziano**
- Art. 36 – Diritti e doveri della famiglia support**
- Art. 37 – Organizzazione del servizio**
- Art. 38 – Support a favore di disabili adulti**

## **- TITOLO QUARTO – INTERVENTI DI SOLLIEVO**

- Art. 39 – Destinatari**
- Art. 40 – Tipologia**
- Art. 41 – Modalità attuative**
- Art. 42 – Famiglie risorsa**
- Art. 43 – I diritti del minore**
- Art. 44 – i diritti e i doveri della famiglia risorsa**

## **- TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI COMUNI**

- Art. 45 – Attività promozionali**
- Art. 46 – Sostegni ed aiuti economici**
- Art. 47 – Piano annuale degli interventi**
- Art. 48 – Rispetto delle norme vigenti**
- Art. 49 – Pubblicità del regolamento**

# **TITOLO PRIMO** **NORME GENERALI**

## **ARTICOLO 1**

### ***(Oggetto)***

Il presente regolamento intende disciplinare l'affidamento familiare ai sensi della Legge 184/1983 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 79-11035 del 17.11.2003 e le diverse forme di sussidiarietà a tutela di minori, disabili e anziani, svolte da parte di altre famiglie, e il sostegno nelle adozioni difficili di minori, in rispondenza alle linee di intervento individuate dalla legge n. 328 del 8.11.2000 e della legge regionale n. 1 del 8.1.2004.

## **ARTICOLO 2**

### ***(Principi generali e finalità)***

Il C.S.S.M. si pone la finalità di favorire il mantenimento dei minori, dei disabili e degli anziani nell'ambito della propria famiglia e del contesto sociale di appartenenza, riconoscendo nella famiglia il soggetto primario e l'ambito di riferimento per lo sviluppo personale e per gli interventi di cura.

A tal fine:

- promuove prioritariamente interventi di sostegno alla famiglia;
- sostiene, valorizza, integra le capacità genitoriali fornendo interventi "solidali", per supportare la famiglia ad affrontare le normali fasi di cambiamento e i momenti di crisi in un'ottica di prevenzione;
- qualifica, rafforza ed estende l'affidamento familiare come risposta alternativa alla istituzionalizzazione;
- sperimenta anche in favore di singole persone anziane e disabili, la realizzazione di progetti di support e/o di tregua, con l'eventuale integrazione di altri servizi a domicilio.

## **ARTICOLO 3**

### ***(Definizione)***

Ai fini del presente regolamento vengono utilizzate le seguenti definizioni:

#### **A) AFFIDAMENTO FAMILIARE**

Con il termine affidamento familiare ai sensi della Legge 184/1983 e s.m.i., si intende l'accoglienza temporanea di un minore presso un'altra famiglia quando la famiglia d'origine, anche con l'attivazione di interventi di sostegno, non garantisce un ambiente idoneo per assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Durante il periodo dell'affidamento il minore mantiene i rapporti con la propria famiglia, a tutela e consolidamento dei vincoli affettivi e la famiglia d'origine viene supportata per superare le cause di difficoltà.



## B) SUPPORT A FAVORE DI MINORI

Con il termine support si intende un intervento di aiuto e sostegno posto in essere da una famiglia risorsa, nei confronti di un'altra famiglia con minori, senza sostituirsi nelle decisioni e nel ruolo genitoriale, ma con l'obiettivo di offrire supporto, confronto, crescita dell'autostima affinché la stessa possa crescere e strutturarsi maggiormente. L'accudimento dei minori in questo caso diventa un supporto concreto ed un'occasione di confronto tra due famiglie che autogestiscono i loro rapporti all'interno di un progetto del servizio sociale professionale. La cura dei minori può avvenire non solo presso l'abitazione della famiglia risorsa ma anche presso il domicilio della famiglia supportata.

## C) SUPPORT A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI ADULTI

Con tale termine si intende la realizzazione di forme di sostegno poste in essere da parte di famiglie risorsa nei confronti di anziani che continuano a vivere presso il loro domicilio, che si trovano in condizioni di isolamento sociale e di difficoltà per il soddisfacimento di bisogni primari (compagnia, preparazione pasti, spesa, rapporto con il medico, il disbrigo di faccende domestiche, ecc.). L'obiettivo è di favorire la creazione di un sistema affettivo e di aiuto concreto che rispetti l'autodeterminazione dell'anziano e si renda garante di protezione e sicurezza sociale nei confronti dello stesso, in assenza di un nucleo familiare di appoggio.

## D) INTERVENTI DI TREGUA

Con il termine interventi di tregua si intendono gli interventi di sostegno e cura, posti in essere nei confronti delle famiglie con figli disabili al fine di alleviarle nelle responsabilità dell'accudimento quotidiano o per sostituirli nelle stesse responsabilità in determinati periodi, anche limitati.

L'obiettivo è di far sperimentare al minore disabile le proprie potenzialità in un ambiente diverso da quello familiare e scolastico e contemporaneamente facilitare la partecipazione della sua famiglia alla vita sociale .

## **TITOLO SECONDO**

### **CAPO PRIMO** **AFFIDAMENTO FAMILIARE**

#### **ARTICOLO 4** ***(Destinatari)***

Possono essere destinatari degli interventi di cui al presente capo i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno ed aiuto, disposti ai sensi dell'art 1 della legge n. 184/83 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 5** ***(Tipologie)***

In base alla legge si possono individuare due modalità di predisposizione dell'affidamento familiare:

**L'Affidamento consensuale ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge 184/1983 e s.m.i.** è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dal genitore\i esercente\i la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il giudice tutelare del luogo dove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

**L'Affidamento giudiziale ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 184/1983 e s.m.i.** è disposto, ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, dal Tribunale per i Minorenni che si avvale del Servizio Sociale dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza.

#### **ARTICOLO 6** ***(Modalità attuative)***

In ogni caso il provvedimento di affido, ai sensi dell'art. 4 comma 3 e seguenti della legge 184/83 e s.m.i., deve indicare specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere rapporti col minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziale .

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

#### **ARTICOLO 7** ***(Affidatari)***

Sono soggetti affidatari le famiglie preferibilmente con figli minori, le persone singole o le famiglie comunitarie in grado di accogliere il minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo e di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Qualora non sia possibile l'affidamento dei minori con le modalità di cui al comma primo del presente articolo, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di appartenenza.

Per i minori di età inferiore ai sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una Comunità di tipo familiare .

## **ARTICOLO 8**

### ***(I diritti del minore)***

Il minore oltre al diritto di essere ascoltato sancito dall'art. 4, comma 6 della legge 184/83 e s.m.i. ha diritto di essere preparato ed informato rispetto al progetto d'affido, a mantenere i rapporti con la propria famiglia, a mantenere rapporti con la famiglia affidataria, anche al termine dell'affido, quando non ostino particolari motivi di opportunità.

## **ARTICOLO 9**

### ***(Obblighi e diritti della famiglia affidataria)***

La famiglia affidataria tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del codice civile, o del tutore, e osservando le prescrizioni dell'autorità affidante deve:

- accogliere presso di sé il bambino
- provvedere al suo mantenimento e benessere
- garantire la sua educazione ed istruzione
- esercitare i poteri normalmente spettanti ai genitori nei rapporti ordinari sia con l'istituzione scolastica sia con l'autorità sanitaria
- accettare e rispettare la storia del bambino
- collaborare con i servizi che hanno promosso l'affidamento, accogliendone le indicazioni ed i suggerimenti
- mantenere i rapporti concordati con la famiglia di origine del bambino, rispettandone i diritti
- garantire la massima riservatezza circa la situazione del bambino e della sua famiglia.

La famiglia affidataria ha diritto:

- ad essere compiutamente informata circa la situazione del bambino che accoglieranno e circa il progetto a lui relativo;
- concorrere alla valutazione dell'esperienza di affido e ai momenti di verifica del progetto;
- usufruire del sostegno psico-sociale degli operatori del Servizio affidi, partecipare al gruppo delle famiglie affidatarie;
- essere tutelati nella propria sfera di riservatezza e intimità familiare attraverso una regolamentazione dei rapporti con la famiglia d'origine;
- ricevere le misure di sostegno ed aiuto mensile ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge 184/83 e s.m.i. e del presente regolamento;
- essere assicurati da rischio infortuni e responsabilità civile;
- avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali nei limiti delle competenze del C.S.S.M.,
- ad essere sentita nei procedimenti civili in materia di potestà ed affidamento

Potrà altresì fruire di tutte le altre agevolazioni previste dalla legge (es. assegni familiari, detrazioni di imposte).

## ARTICOLO 10

### *(I diritti e i doveri della famiglia d'origine)*

La famiglia d'origine, qualora non vi sia stata una pronuncia ai sensi dell'art. 330-333 del codice civile, esercita i poteri connessi con la potestà parentale, in accordo con la famiglia affidataria, quali ad esempio:

- essere coinvolta sulle finalità dell'affidamento e in tutte le fasi del progetto di aiuto per superare i problemi e mantenere rapporti con il proprio figlio anche attraverso sostegni di tipo individuale
- amministrare eventuali beni e proprietà del bambino
- concedere il consenso per l'espatrio
- scegliere la religione dei figli
- decidere il tipo di scuola
- decidere eventuali trattamenti chirurgico-sanitari anche se, in caso di urgenza saranno gli affidatari ad autorizzare eventuali interventi medici
- usufruire del sostegno e degli interventi del Servizio sociale territoriale

La famiglia d'origine ha il dovere di:

- rispettare modalità, tempi e contenuti del progetto di affido
- collaborare con i servizi sociali impegnando il massimo delle proprie risorse, al fine di superare le proprie difficoltà e favorire il rientro dei bambini nei tempi concordati
- contribuire, in base alle proprie possibilità e seguendo eventuali indicazioni dei Servizi del C.S.S.M., alle spese relative al minore
- collaborare con la famiglia affidataria, sostenendone l'impegno nell'educazione dei bambini e rispettandone la riservatezza e la privacy
- informare prontamente gli operatori del servizio sociale circa i cambiamenti e l'evoluzione della propria situazione familiare.

## ARTICOLO 11

### *(Organizzazione del servizio)*

L'affidamento, per l'alta complessità che lo caratterizza è realizzato in accordo con l'Azienda Sanitaria di competenza, attraverso il lavoro integrato degli operatori sociali e sanitari a ciò incaricati, nell'ambito dei Servizi Territoriali di base e del Servizio Affidi.

Le attività del **Servizio affidi** possono essere così articolate:

- attività di promozione, informazione, formazione, sensibilizzazione sui problemi dei minori e delle famiglie in difficoltà e sugli scopi dell'affidamento, in collaborazione con agenzie ed associazioni, rivolta alla popolazione del territorio, allo scopo di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà;
- attività di orientamento e conoscenza delle famiglie aspiranti tramite colloqui mirati alla loro conoscenza ed alla promozione di consapevolezza sulle problematiche connesse all'affidamento costituzione di una "banca di famiglie" disponibili all'accoglienza.
- Raccolta dagli operatori dell'equipe territoriali delle segnalazioni dei minori per i quali promuovere l'affidamento;
- Abbinamento minore/famiglia affidataria che si fonda sull'effettiva corrispondenza tra le caratteristiche e la disponibilità della famiglia affidataria e le esigenze del bambino.
- Aggiornamento ed intervizione agli operatori,
- Proposta ed attuazione di forme di sostegno per le famiglie affidatarie (es. gruppi di auto-mutuo-aiuto)
- realizzazione di reti familiari
- proposte di protocolli operativi/individuazione indicatori di qualità.

Le singole équipe territoriali (assistente sociale, psicologo o neuropsichiatria), con riferimento alle rispettive competenze professionali, hanno il compito di:

- individuare e segnalare la situazione del minore da collocare in affido e sua preparazione

- attuare e mantenere la presa in carico del minore e della sua famiglia , al fine di un lavoro di recupero
- attivare il sostegno alla famiglia affidataria
- predisporre , monitorare e valutare i singoli progetti di affido
- aggiornare costantemente il giudice tutelare o il Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'affidamento

## **ARTICOLO 12** **(Banca Dati)**

Il Consorzio promuove e pubblicizza l' affidamento familiare come intervento significativo che valorizza le risorse della comunità.

Il Consorzio, attraverso il proprio *Centro per le Famiglie*, garantisce il continuo aggiornamento della banca dati inserendo i nominativi e le caratteristiche delle famiglie che hanno offerto la propria disponibilità: ad esse propone occasioni di confronto e di dialogo, anche a gruppi.

## **CAPO SECONDO** **TIPOLOGIE PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

### **ARTICOLO 13** **(Affidamento familiare diurno)**

Per affidamento familiare diurno si intende un intervento di sostegno alla famiglia in temporanea e/o parziale difficoltà e di appoggio al minore, in alcuni momenti della giornata o della settimana.

La finalità dell'affidamento diurno è di aiutare una famiglia a superare uno stato di disagio di varia origine, che impedisce ai genitori la cura adeguata nei confronti dei propri figli.

L'affidamento familiare diurno è una forma di affidamento nuova sperimentata negli anni, particolarmente importante, perché permette il supporto del minore e della sua famiglia in difficoltà, senza allontanarlo da casa, offrendogli un appoggio quotidiano o comunque significativo nell'arco della settimana, tale da garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile nel suo processo di crescita. Allo stesso modo l'instaurarsi di relazioni positive tra la famiglia naturale e la famiglia affidataria rappresenta una opportunità di maturazione e di apprendimento per tutti i soggetti coinvolti.

L'affidamento diurno ha alcune caratteristiche peculiari:

- La *vicinanza territoriale*: deve mantenere il minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali (scuola, parenti, amici, ecc.)
- La *regolarità*: deve prevedere tempi e luoghi stabiliti ed organizzati durante la settimana, in modo da offrire un punto di riferimento significativo al minore ed alla sua famiglia
- La *continuità*: deve consistere in un intervento che si protrae per un tempo significativo che permetta alla famiglia del minore il superamento delle sue difficoltà e che permetta altresì l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di collaborazione tra le due famiglie
- L'*affiancamento alle figure genitoriali*: gli affidatari accompagnano e sostengono il minore e la sua famiglia riconoscendo a questa ultima il proprio ruolo genitoriale a tutti gli effetti.

Ogni famiglia affidataria potrà effettuare contemporaneamente non più di due affidamenti, fatta eccezione per situazioni di fratelli/sorelle.

Per l'affidamento diurno non è obbligatorio il decreto di esecutività da parte del Giudice Tutelare; pur tuttavia può anche essere disposto dal Tribunale per i Minorenni.

## **ARTICOLO 14**

### ***(Affidamento familiare residenziale)***

Per affidamento familiare residenziale si intende l'accoglienza di un minore il cui nucleo d'origine vive una situazione di grave difficoltà, da parte di una famiglia, senza vincoli di parentela.

Tale tipo di affidamento prevede la permanenza del minore presso l'abitazione degli affidatari ed incontri e/o rientri regolari e periodici con i genitori o con altri parenti, così come definito nei singoli progetti individuali.

Deve essere previsto, per ogni progetto di affidamento, un tempo e una durata dell'intervento, che potrà essere prorogato, ma solo attraverso una riformulazione periodica del programma e degli obiettivi individuati e dopo un'attenta verifica sul percorso già effettuato.

La famiglia affidataria favorisce la crescita del minore nonostante le difficoltà della sua famiglia naturale; l'affidamento familiare permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi. Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due minori, salvo eccezioni particolari.

## **ARTICOLO 15**

### ***(Affidamento familiare di neonati)***

Per affidamento familiare di neonati si intende l'accoglienza di neonati (0-2 anni), che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, da parte di una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino, fino a quando potrà tornare nella famiglia d'origine o andrà in una famiglia adottiva scelta dal Tribunale per i Minorenni.

Tale soluzione, da adottarsi con attenta valutazione di tutte le variabili in gioco, coinvolge famiglie affidatarie particolarmente preparate e motivate, possibilmente con figli propri.

L'affidamento di neonati presenta le seguenti peculiarità:

- La scelta del nucleo affidatario dev'essere particolarmente attenta e mirata
- Il supporto degli operatori del servizio sociale e sanitario competenti in materia dovrà essere costante e significativo
- Il dovere degli affidatari è di garantire totale riserbo circa la situazione del bambino
- Il compito degli affidatari è anche di documentare in modo accurato l'evoluzione del bambino
- Gli incontri del neonato con la famiglia naturale dovranno essere garantiti preferibilmente in luogo neutro alla presenza di un operatore

In particolari situazioni, per ragioni di opportunità è preferibile scegliere la famiglia affidataria in una zona diversa da quella in cui risiede la famiglia del minore: in questi casi sarà importante la collaborazione con i vari servizi territoriali .

Vista la delicatezza dell'intervento, non è possibile da parte di una famiglia affidataria accogliere contemporaneamente più di un neonato, salvo particolari eccezioni .

## **ARTICOLO 16**

### ***(Affidamento familiare di minori disabili)***

Nel caso in cui il minore in affidamento sia affetto da disabilità accertata o da particolari difficoltà relazionali, devono essere garantiti:

- una maggiorazione del rimborso-spese, in considerazione delle specifiche esigenze del minore
- interventi di sostegno educativo e di assistenza domiciliare, se necessario
- prestazioni sanitarie, quali visite specialistiche, sostegno psicologico, trattamenti riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare, protesi ed ausili

- percorso agevolato per l'accesso alle prestazioni sanitarie a favore di minori portatori di handicap in affidamento familiare.

I supporti di cui ai punti precedenti del presente paragrafo saranno oggetto della convenzione con l'A.S.L.

## **ARTICOLO 17**

### ***(Affidamento familiare a parenti)***

L'affidamento familiare a parenti non è regolamentato dalle leggi in vigore. La disponibilità e l'aiuto tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela dovrebbe essere un'espressione naturale di solidarietà, peraltro indicata dall'art. 433 del Codice Civile. Nelle politiche sociali odierne, caratterizzate da dinamiche relazionali sempre più complesse, dove i rapporti di parentela a volte sono tesi, difficili e conflittuali, e non sempre favoriscono un'adeguata attenzione al benessere psico-fisico dei minori, spesso l'intervento del servizio sociale attiva un processo di mediazione, finalizzato ad aiutare i nuclei familiari ad instaurare e costruire relazioni quanto più positive possibili.

Si ritiene quindi opportuno regolamentare una tipologia di affidamento di fatto utilizzata e considerata importante nei progetti di lavoro e disposta, in alcuni casi, anche dall'Autorità Giudiziaria.

Deve essere previsto, per ogni progetto di affidamento, un tempo e una durata dell'intervento, che potrà essere prorogato, ma solo attraverso una riformulazione periodica del programma e degli obiettivi individuati e dopo un'attenta verifica sul percorso già effettuato.

L'affidamento ai parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile di norma non prevede alcun rimborso spese, fatte salve le situazioni con reddito inadeguato e per i casi particolari.

## **ARTICOLO 18**

### ***(Minori in affidamento familiare che diventano ultradiciottenni)***

Possono essere destinatari i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni, già in affidamento, che devono completare il percorso di autonomia. Il progetto è proposto in via eccezionale dai servizi territoriali acquisito il consenso dell'interessato.

Il progetto di cui al comma precedente è attuato dal C.S.S.M. previa approvazione dei competenti organi del Consorzio stesso, e deve indicare le motivazioni, gli obiettivi e la durata.

## **ARTICOLO 19**

### ***(Affidamento familiare di minori in situazioni di emergenza)***

Tale affidamento si configura come un servizio di "pronto intervento", dettato dall'esigenza di una prima accoglienza per minori coinvolti in situazioni familiari improvvisamente degenerate e che pertanto richiedono l'allontanamento immediato, esclusivamente quando non siano disponibili parenti.

La scelta di questo intervento deve essere praticata solo qualora non sia possibile l'accoglienza presso parenti significativi e può prevedere in casi eccezionali l'inserimento del minore insieme alla madre presso la famiglia affidataria.

I minori in situazioni di urgenza possono essere accolti solamente da famiglie particolarmente preparate ed esperte.

La durata di questo affidamento non deve superare, in linea di massima, i tre mesi.

## **ARTICOLO 20**

### ***(Affidamento familiare a famiglia comunità)***

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 79-11035 del 17 novembre 2003 ha così definito le caratteristiche della Famiglia Comunità:

"La Famiglia Comunità è una modalità di accoglienza dei minori in difficoltà caratterizzata dall'espressione volontaria di una coppia ed orientata ad una procreazione sociale.

La coppia gestisce direttamente (...) la parte educativa venendo aiutata eventualmente da personale di supporto anche non specialistico.

La coppia non vive del frutto del lavoro relativo all'accoglienza dei minori, ma ha un reddito proprio.

(...) E' gestita da una famiglia o coppia, maschio e femmina, di adulti residenti e conviventi, riconosciuti idonei all'affidamento familiare e con almeno 2 anni di esperienza di affidamento.

(...) L'accoglienza per ogni Famiglia Comunità è prevista per un minimo di 3 minori a cui vanno aggiunti i figli della coppia ospitante, senza superare il tetto massimo di 6 minori.

I parametri strutturali sono quelli della civile abitazione."

## **ARTICOLO 21**

### ***(Affidamenti familiari a "reti di famiglie")***

La medesima Deliberazione ha così definito le Reti di Famiglie:

"Le reti di famiglie sono aggregazioni di famiglie caratterizzate dalla spinta all'accoglienza di minori in difficoltà. Esse possono strutturarsi in varie forme: condominio solidale, vicinato solidale e così via. (...) Si distinguono per un sentire comune definito e sottoscritto in un documento. Ogni famiglia deve avere l'idoneità all'affido, le reti di famiglie si possono dotare di una struttura con supporti professionali e si configurano come organizzazioni. (...) Possono offrire un supporto importante al minore e alla sua famiglia. (...)

Sia l'affidamento familiare di minori a Famiglia Comunità sia l'affidamento a reti di famiglie si configurano come provvedimenti di affidamento così come previsto dall'art.4, comma 3 della L.184/83 e s.m.i. e sono pertanto soggetti alla vigilanza prevista per tutti gli affidamenti familiari."

Tali affidamenti pertanto dovranno essere nominativi, ad una specifica famiglia, e non generici verso un'Associazione.

Si ritiene di dover promuovere l'inserimento in tali contesti come alternativa alla Comunità Alloggio tradizionale, per situazioni complesse di minori o delle loro famiglie.

## **ARTICOLO 22**

### ***(Affidamenti familiari a "rischio giuridico")***

Per affidamento giuridico si intende un affidamento etero familiare predisposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori per i quali è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva.

Gli affidatari vengono individuati dal Tribunale per i minorenni tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione e che sono in possesso dei requisiti per la futura eventuale adozione.

Alla coppia che accoglie il minore è garantita la riservatezza e viene erogato, indipendentemente dal reddito, un contributo economico pari al rimborso spese corrisposto agli affidatari fino alla sentenza definitiva di adozione.



## **TITOLO TERZO** **SUPPORT**

### **CAPO PRIMO** **SUPPORT A FAVORE DI MINORI**

#### **ARTICOLO 23**

##### ***(Destinatari)***

Possono essere destinatari degli interventi tutti i minori dalla nascita all'età preadolescenziale, senza evidenti difficoltà evolutive, appartenenti a famiglie che abbiano un discreto inserimento sociale e lavorativo, ma evidenzino carenze sotto il profilo organizzativo ed esperienziale e nella rete familiare ed amicale.

Le famiglie di cui al comma precedente possono essere destinatarie dell'intervento a condizione che non sia presente alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, limitativo della potestà.

Tra i destinatari verrà data priorità ai nuclei che presentano particolari carichi di cura (es: famiglie con un solo genitore).

#### **ARTICOLO 24**

##### ***(Tipologia)***

Il support si caratterizza per l'estrema flessibilità di tempi e modalità con cui può essere adattato alla situazione del minore e della sua famiglia. In ogni caso il support deve prevedere il rientro quotidiano del minore presso la propria famiglia secondo le modalità definite nel progetto.

#### **ARTICOLO 25**

##### ***(Modalità attuative)***

Il support è un accordo formale tra la famiglia d'origine ed un'altra famiglia definita "risorsa" che dev'essere ratificato dal C.S.S.M. con proprio atto amministrativo.

L'accordo deve avvenire nell'ambito di un progetto del C.S.S.M., concordato con gli interessati, e deve indicare specificatamente le motivazioni di esso, i tempi e le modalità dei rapporti tra le due famiglie.

Nel progetto deve essere indicato il servizio sociale territoriale cui è attribuita la responsabilità.

#### **ARTICOLO 26**

##### ***(Famiglia Risorsa)***

Ai fini del presente regolamento s'intendono famiglie "risorsa" le famiglie con o senza figli, nonché le persone singole che offrono una disponibilità per un aiuto al bambino ed alla sua famiglia senza sostituirsi a questa. Nel caso in cui, nell'ambito del progetto, non sia previsto l'inserimento diurno del minore nella famiglia risorsa sarà possibile che la disponibilità venga offerta da un solo componente e non necessariamente da tutta la famiglia, purchè questa sia informata.

#### **ARTICOLO 27**

##### ***(I diritti del minore)***

Il minore ha diritto di essere ascoltato, informato e preparato, rispetto al progetto di support.

## **ARTICOLO 28**

### ***(I diritti e i doveri della famiglia risorsa)***

La famiglia "risorsa" ha il dovere di:

- accudire il bambino nei tempi e nei modi stabiliti dal progetto
- accettare e rispettare la storia del bambino
- attuare le scelte della famiglia d'origine, collaborando con la stessa, in accordo con i servizi sociali
- sostenere e supportare la famiglia d'origine nei problemi quotidiani, qualora lo richieda.

La famiglia risorsa ha diritto a:

- essere informata circa la situazione del bambino che accoglieranno e circa il progetto a lui relativo
- concorrere alla valutazione dell'esperienza di support e ai momenti di verifica del progetto
- avere un supporto ed un accompagnamento individuale ed un sostegno di gruppo
- mantenere la propria sfera di riservatezza e intimità familiare attraverso una regolamentazione flessibile degli interventi, in accordo con la famiglia d'origine
- ricevere un rimborso spese mensile stabilito dal C.S.S.M.
- essere assicurati dal rischio infortuni e responsabilità civile
- partecipare ad eventuali momenti formativi.

## **ARTICOLO 29**

### ***(I diritti e i doveri della famiglia naturale)***

La famiglia naturale ha diritto a:

- mantenere l'autodeterminazione rispetto a tutte le scelte che riguardano il figlio
- essere supportata rispetto alle necessità pratiche che si presentano nell'organizzazione quotidiana
- fruire del confronto e sostegno della famiglia risorsa.

La famiglia naturale ha il dovere di:

- rispettare gli accordi previsti nel progetto di support concordato con i servizi e la famiglia risorsa;
- collaborare con i servizi sociali e sanitari
- informare tempestivamente la famiglia risorsa e gli operatori dei servizi circa cambiamenti rispetto alle necessità di accudimento o support.

## **ARTICOLO 30**

### ***(Organizzazione del servizio)***

Il support è realizzato attraverso diverse fasi di lavoro.

Il servizio sociale territoriale individua i soggetti destinatari che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 13, valuta, con la partecipazione attiva degli interessati e dei servizi sanitari coinvolti, i bisogni e le necessità e i sostegni che possono rispondere ai loro bisogni, formulando uno specifico progetto di intervento di cui resta il referente.

Il Servizio Affidi conosce e valuta disponibilità ed attitudini delle famiglie risorsa e, in accordo con il Servizio Territoriale, favorisce l'accordo tra la famiglia naturale e la famiglia risorsa, tenuto conto del maggior livello di compatibilità delle due famiglie, alle quali è richiesta un'ampia disponibilità collaborativa.

Nel caso di minori disabili dovrà essere acquisito il parere dell'U.V.H..

## **CAPO SECONDO**

### **SUPPORT A FAVORE DI ANZIANI**

#### **ARTICOLO 31**

##### ***(Destinatari)***

Possono essere destinatari degli interventi tutti gli anziani (ultra sessantacinquenni) residenti nei Comuni del C.S.S.M. che presentino le seguenti caratteristiche:

- autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, in condizioni di disagio sociale;
- affetti da patologie o invalidità temporanee che non intacchino in modo significativo l'autosufficienza
- assenza di familiari che se ne occupano.

Tra i destinatari verrà data priorità agli anziani ultrasessantacinquenni.

#### **ARTICOLO 32**

##### ***(Tipologia)***

Il support, dal punto di vista organizzativo, prevede una durata minima di almeno 30 ore mensili di sostegno domiciliare, compresi i giorni festivi e prefestivi, aumentabili in base al tipo di progetto, alle caratteristiche dell'anziano e alla disponibilità della famiglia "risorsa".

#### **ARTICOLO 33**

##### ***(Modalità attuative)***

Il support è proposto dal servizio sociale territoriale acquisito il consenso dell'anziano.

Il progetto, di cui al comma precedente, concordato con gli interessati, previa approvazione del C.S.S.M., deve contenere: gli obiettivi da perseguire, le attività da svolgere, la durata ed i tempi di verifica.

Nel progetto deve essere indicato il Servizio Sociale Territoriale cui è attribuita la responsabilità.

#### **ARTICOLO 34**

##### ***(Famiglia Risorsa)***

Ai fini del presente regolamento si intendono famiglie "risorsa" le famiglie, i singoli o gruppi para-familiari motivati ad un'esperienza di solidarietà, idonei a rispondere alle esigenze dei soggetti anziani da supportare.

In particolare, le persone disponibili devono:

- avere un'età superiore ai 25 anni,
- essere disponibili ad accettare la persona con la sua propria storia, i limiti e le risorse presenti,
- avere un buon livello di integrazione nell'ambiente sociale,
- aver maturato esperienze nel campo del volontariato o dimostrare interesse in tal senso,
- non aver procedimenti penali in corso,
- se stranieri, avere la carta di soggiorno.

I parenti tenuti agli alimenti (art: 433c.c.) non rientrano nelle famiglie "risorsa" di cui al presente articolo.

#### **ARTICOLO 35**

##### ***(I diritti e i doveri dell'anziano)***

L'anziano ha diritto a:

- concorrere alla predisposizione del progetto

- avere tutte le informazioni necessarie
- sospendere il support in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Assistente Sociale di riferimento.

L'anziano è tenuto a:

- facilitare il rapporto con la famiglia risorsa e a favorire lo sviluppo di una relazione di fiducia,
- informare l'A.S. responsabile del caso, qualora si manifestino difficoltà o problemi nelle relazioni con la famiglia di supporto.

## **ARTICOLO 36**

### ***(Diritti e doveri della famiglia support)***

La famiglia support ha il dovere di:

- prendersi cura del l'anziano nei tempi e nei modi concordati,
- mantenere un rapporto con l'A.S. responsabile del progetto, informandola di ogni difficoltà insorgente,
- non accettare alcun tipo di compenso, per nessun motivo, da parte dell'anziano.

La famiglia support ha il diritto di:

- concorrere alla formulazione del progetto e alla valutazione dell'esperienza;
- ricevere un rimborso spese mensile stabilito dal C.S.S.M.;
- essere assicurati dal rischio infortuni e responsabilità civile;
- partecipare ad eventuali momenti formativi;
- revocare la propria disponibilità, garantendo però il sostegno per il periodo necessario a reperire nuove soluzioni per l'anziano, dandone comunicazione almeno trenta giorni prima della data di scadenza prevista, salvo casi di forza maggiore.

## **ARTICOLO 37**

### ***(Organizzazione del servizio)***

Il Servizio Territoriale del C.S.S.M. individua i soggetti destinatari che si trovano nelle condizioni di cui all'art.31 e, attraverso la valutazione dei bisogni espressi, predispone il progetto da trasmettere, per la sua validazione, alla Unità Valutativa Geriatrica, fatto salvo quanto previsto dai provvedimenti regionali nell'ambito dell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nell'area dell'integrazione socio-sanitaria.

L'attività di sensibilizzazione, reperimento e valutazione delle famiglie "risorsa" è affidata ai servizi sociali territoriali.

## **ARTICOLO 38**

### ***(Support a favore di disabili adulti)***

A titolo sperimentale potranno essere adottate forme di supporto a favore di disabili adulti al fine di ridurre l'istituzionalizzazione, previa valutazione e progetto dell'U.V.H. e compartecipazione del F.S.R., nell'ambito dell'applicazione dei L.E.A. – Area Socio-sanitaria.

In tal caso la tipologia e le modalità attuative saranno definite dall'U.V.H. in relazione alle esigenze dei soggetti da supportare.

## **TITOLO QUARTO** **INTERVENTI DI SOLLIEVO**

### **ARTICOLO 39** ***(Destinatari)***

Possono essere destinatari degli interventi:

- a) i minori con vario grado di disabilità fisica, sensoriale e/o psichica, inseriti all'interno del nucleo familiare d'origine,
- b) le famiglie degli stessi minori che saranno affiancate nel lavoro di responsabilità e di cura per assistere in alcuni momenti i minori disabili.

Potranno essere destinatari ulteriori categorie di disabili a condizione che vi sia una specifica richiesta da parte del Servizio sanitario, il quale dovrà contestualmente assumersi gli oneri conseguenti alla presa in carico del soggetto.

### **ARTICOLO 40** ***(Tipologia)***

Il servizio di “tregua” è rivolto a famiglie nelle quali sia presente stabilmente un minore con disabilità fisica, sensoriale e/o psichica; si caratterizza per l'estrema flessibilità di tempi e modalità con cui l'intervento può essere calibrato alla situazione dello stesso e della di lui famiglia e può avere una durata variabile, anche molto scadenzata, in relazione alla finalità che ci si propone.

### **ARTICOLO 41** ***(Modalità attuative)***

L'attivazione del servizio è subordinata all'accordo tra il Servizio Sociale del C.S.S.M. e il Servizio Sanitario trattandosi di interventi a valenza sanitaria.

Il servizio di tregua si realizza attraverso un'intesa formale, ratificata dal C.S.S.M. con proprio atto amministrativo, tra la famiglia d'origine e un'altra famiglia definita risorsa .

L'accordo è ascrivibile all'interno di un progetto del C.S.S.M., deve prevedere il consenso tra gli interessati, deve indicare le motivazioni insite, le modalità del rapporto tra le due famiglie e la periodicità degli interventi.

### **ARTICOLO 42** ***(Famiglie Risorsa)***

Sono definite famiglie “risorsa” le famiglie con o senza figli, nonché le persone singole che offrono una disponibilità per un aiuto al minore disabile ed indirettamente alla sua famiglia.

### **ARTICOLO 43** ***(I diritti del minore)***

Il minore, in relazione al grado e tipologia di disabilità, ha diritto di essere ascoltato, informato e preparato rispetto al progetto.

## **ARTICOLO 44**

### ***(I diritti e i doveri della famiglia risorsa)***

La famiglia risorsa ha il dovere di:

- prendersi cura del minore disabile nei tempi e nei modi concordati nel progetto,
- mantenere i rapporti con i responsabili sociale e sanitario del progetto, informandoli di ogni difficoltà emergente,
- partecipare ai momenti formativi organizzati dal C.S.S.M..

La famiglia risorsa ha diritto di:

- concorrere alla formulazione del progetto, alla valutazione dell'esperienza di tregua e ai momenti di verifica del progetto,
- avere un supporto ed un accompagnamento individuale,
- essere assicurati dal rischio infortuni e responsabilità civile,
- revocare la propria disponibilità, comunicandolo in tempo utile ai competenti servizi.

## TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI COMUNI

### **ARTICOLO 45** ***(Attività promozionali)***

Il C.S.S.M., direttamente o tramite l'associazionismo e la cooperazione, promuove la sensibilizzazione ed il collegamento con gli organismi e le organizzazioni del privato sociale, al fine di far conoscere le problematiche dei minori, dei disabili e degli anziani e di favorire lo sviluppo di una rete di famiglie o di persone disponibili all'affidamento ed alla solidarietà.

In relazione alle risorse disponibili, verranno a promosse e sostenute indagini conoscitive, follow-up, studi e pubblicazioni sull'argomento, al fine di dare un contributo anche sul piano teorico-culturale.

### **ARTICOLO 46** ***(Sostegni ed aiuti economici)***

Per gli interventi previsti nel presente regolamento il C.S.S.M. adotta misure di aiuto economico, nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle famiglie affidatarie e delle famiglie risorsa. A tal fine determina i massimali economici, da applicarsi a far data dall'01.01.2005 nel modo seguente:

- ***affidamenti familiari di cui al capo I e II del Titolo I:***
  - **affidamenti residenziali a terzi:** contributo pari all'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (I.N.P.S.)
  - **affidamenti residenziali a parenti entro il quarto grado.** Il contributo di norma non è erogato ai parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, fatte salve le situazioni con reddito inadeguato e per i casi particolari. Nella formulazione del progetto gli operatori valuteranno pertanto l'opportunità di prevedere un rimborso spese, sulla base del progetto individualizzato, nei limiti previsti dell'importo minimo di pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi (I.N.P.S.)
  - **affidamento a rischio giuridico di un minore residente nel territorio del C.S.S.M.:** contributo pari all'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (I.N.P.S.) da erogarsi fino alla sentenza definitiva di adozione;
  - **affidamento diurno:** contributo mensile, valutato dagli operatori, sulla base del progetto personalizzato, in relazione ai giorni di permanenza, nei limiti previsti del 70% della quota base prevista per gli affidamenti residenziali;

**Il contributo mensile potrà essere aumentato, in sede di formulazione del progetto individualizzato, nelle seguenti percentuali:**

- da un minimo del 30% ad un massimo del 50% della quota base per l'affidamento residenziale quando si tratti di:
  - situazioni complesse per handicap di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia affidataria, fatto salvo quanto previsto dai provvedimenti regionali sulla materia nell'ambito dell'applicazione dei L.E.A. nell'area dell'integrazione socio-sanitaria;
  - di neonati (0-24 mesi);
  - di adolescenti
  - affidamenti familiari in situazioni di emergenza
  - affidamento familiare a famiglie comunità
  - affidamento a rete di famiglia
- fino al 100%
  - minori riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto quindi all'indennità o assegno di accompagnamento.
  - Il contributo aggiuntivo sarà erogato solo se l'Asl parteciperà alla spesa.

Per spese particolari da sostenere a favore dei minori affidati potranno essere erogati contributi economici eccezionali, previa valutazione dell'Assistente Sociale competente e rendicontazione documentata

- ***Contributi per le adozioni difficili***

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma, comma 8 della legge 149/01, ai genitori che adottano minori italiani o stranieri di età superiore ai 12 anni e/o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, il Consorzio corrisponderà, indipendentemente dal reddito della famiglia adottiva un contributo economico sulla base del progetto di sostegno complessivo concordato tra genitori adottivi e servizi sociali. Tale contributo è pari al rimborso spese corrisposto alle famiglie affidatarie e viene erogato per il periodo previsto dal progetto di sostegno e non oltre la maggiore età dell'adottato.

Il contributo verrà erogato alle famiglie adottive residenti nel territorio del Consorzio, in presenza di un provvedimento di affidamento pre-adottivo o di una sentenza di adozione successivi al 01.01.2005.

- ***Contributi per Support per minori di cui al capo I del Titolo III:***

Il contributo erogato sarà proporzionale agli interventi settimanali previsti dal progetto, su proposta adeguatamente motivata dell'Assistente Sociale competente, rapportata sia al numero di ore che al numero di interventi, fino ad un massimo di € 233,00 mensili.

- ***Contributi per Support per anziani di cui al Capo II del Titolo III:***

Il contributo erogato sarà proporzionale agli interventi previsti dal progetto, su proposta adeguatamente motivata dell'Assistente Sociale competente, rapportata sia al numero di ore che al numero di interventi, fino ad € 233,00 mensili.

L'importo di cui al comma precedente potrà, in particolari situazioni debitamente documentate, essere incrementato fino ad un massimo del 50%.

- ***Contributi per Support per disabili di cui al Capo II del Titolo III:***

Il contributo erogato sarà proporzionale agli interventi previsti nel progetto, secondo la proposta adeguatamente motivata dell'U.V.H., rapportata sia al numero di ore che al numero di interventi, fino ad € 233,00 mensili.

L'importo di cui al comma precedente potrà, in particolari situazioni complesse (per handicap di natura fisica, psichica o sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o per situazioni che richiedano assistenza e vigilanza continue) debitamente documentate, essere incrementato fino ad un massimo del 100%.

Gli importi determinati dovranno essere concordati con il Distretto Sanitario ai fini della compartecipazione alla spesa da parte del F.S.R. nell'ambito dell'applicazione dei L.E.A. socio-sanitari.

- ***Spese a carico dei beneficiari o dei tenuti agli alimenti***

E' prevedibile il concorso alle spese dell'affidamento e dei support da parte dei beneficiari o dei tenuti agli alimenti, "ove se ne riscontri l'opportunità", nell'ambito del piano di lavoro e della situazione globale.

In presenza di redditi propri del minore, questi, su valutazione del C.S.S.M. e autorizzazione del Giudice competente, potranno totalmente o parzialmente essere utilizzati per il suo mantenimento.

- ***Altro***

L'Ente C.S.S.M. si fa carico di stipulare idonea assicurazione RC ed infortuni per ogni soggetto destinatario delle tipologie di affidamento e support previste da questo regolamento.



**ARTICOLO 47**  
***(Piano annuale degli interventi)***

Il C.S.S.M. eroga i servizi di cui all'art. 18 capo II° del titolo I°, dei titoli secondo e terzo, a titolo sperimentale e sino alla concorrenza della spesa annualmente prevista e stanziata in bilancio dall'Assemblea Consortile, compatibilmente con la disponibilità delle famiglie risorsa. L'importo previsto quale contributo per la famiglia risorsa potrà essere annualmente incrementato da parte del Consiglio di Amministrazione sulla base dell'incremento ISTAT.

Qualora gli stanziamenti risultassero insufficienti a coprire la totalità delle richieste di intervento, sarà data priorità a quelle situazioni caratterizzate dalla gravità delle problematiche espresse, e fra queste, a quelle che si manifestano in contesti di indigenza economica del nucleo familiare.

**ARTICOLO 48**  
***(Rispetto delle norme vigenti)***

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto e ad altri regolamenti dell'Ente.

**ARTICOLO 49**  
***(Pubblicità del regolamento)***

Copia del presente regolamento, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 27 del 16.12.2004, ad intervenuta esecutività della stessa, sarà ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto; sarà inoltre tenuta a disposizione del pubblico, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990 n. 241, presso la segreteria e presso le sedi del C.S.S.M., perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Tutti gli interventi di affidamento familiare in corso al 01.01.2005 dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.